

**COMUNE DI GAMBELLARA
VICENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

(DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993, n. 507)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 23.3.2005

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 4 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 5 – TARIFFE

ART. 6 – QUANTITA' E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 7 – GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 8 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 9 – NORME DI RINVIO

ART. 10 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 11 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

ART. 12 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZIO O AREE COMUNALI

ART. 13 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 14 – NORME DI RINVIO

ART. 15 – ESENZIONI PARTICOLARI

ART. 16 – MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

ART. 17 – CONTENZIOSO

ART. 18 – SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 19 – INTERESSI

ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 21 – NORME FINALI

Il presente regolamento disciplina quelle parti che, ai sensi dell'art. 3 e seguenti del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, sono affidate alla discrezionalità dell'Ente.

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 che di seguito viene indicato con il termine "Decreto".

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al "Decreto".

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, il Comune di Gambellara appartiene alla quinta classe (abitanti 3267) ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento.

ART. 4 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. I criteri a cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella realizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) il piano dovrà tener conto altresì delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale.
 - d) Il piano dovrà in ogni caso contenere il censimento degli impianti in atto ed il programma dei nuovi impianti da eseguire nel triennio successivo.
 - e) tutti gli impianti sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
 - f) il comune favorisce gli spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche, politiche.
 - g) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzare le norme del Codice della strada D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione 16.12.1992, n. 495 ed il regolamento di polizia municipale.
2. Il piano generale degli impianti può essere predisposto da un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione o da professionista esterno e deve essere elaborato entro il 30.9.2005.
3. Il gruppo di lavoro interno o il professionista esterno procede alla redazione del piano definitivo e lo sottopone alla Giunta comunale per la sua approvazione.
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute alla consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità od altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 5 – TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno.
2. Alla tariffa base si applicano le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste. Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili, viceversa le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 6 – QUANTITA' E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del "Decreto" e dell'art. 3 del presente regolamento, la superficie minima degli impianti che l'Amministrazione comunale adibirà alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi metri quadrati 39 pari a mq. 12 per ogni mille abitanti. Il Piano generale degli impianti pubblicitari può disporre superfici ulteriori in relazione alla crescente domanda di affissioni.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è suddivisa come segue:
 - a) mq. 5, pari al 12,8%, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica,
 - b) mq. 29, pari al 74,4%, destinata alle affissioni di natura commerciale,
 - c) mq. 5, pari al 12,8%, destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati.
3. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui al precedente art. 4, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzioni degli stessi, il comune o il gestore, dovranno fare riferimento alla seguente tipologia:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti
 - b) standardi porta manifesti
 - c) posters per l'affissione di manifesti,
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti,
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio,
 - f) armature, steccati, ponteggi schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti,
 - g) altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente Regolamento.

ART. 7 – GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è gestito attualmente in regime di concessione.
2. Tuttavia il comune si riserva la facoltà di gestire il servizio direttamente o tramite società di capitali costituita o partecipata dal comune, qualora ciò sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

ART. 8 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso in cui il servizio venisse gestito direttamente, la Giunta comunale designerà un funzionario responsabile che svolgerà le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del "Decreto".

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 9 – NORME DI RINVIO

1. Il "Decreto" disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7), il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (art. 9, comma 6), la rettifica e l'accertamento d'ufficio

(art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15), le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi ed articoli seguenti del presente capo.

ART. 10 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
2. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del "Decreto", si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, hanno rilevanza tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
5. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli stendardi e i poster adibiti all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto.
6. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del "Decreto" e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione non possiedono il requisito della temporaneità, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del "Decreto".
8. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne ed altri mezzi preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del "Decreto", con diritto al conguaglio tra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

ART. 11 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 del "Decreto" sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni del comune o del gestore apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate caratteristiche, la durata, della pubblicità, e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal comune o dal gestore del servizio. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi della variazione della pubblicità che portino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro **il 31 gennaio** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13, e 14 commi 1, 2 e 3 del "Decreto", si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 12 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZIO O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

TITOLO III – AFFISSIONI

ART. 13 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del comune o del gestore, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, politiche o comunque prive di rilevanza economiche ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Piano generale degli impianti.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

1. Il "Decreto" disciplina il diritto sulle pubbliche affissioni e le relative tariffe (art. 19), le riduzioni del diritto (art. 20), l'esenzione dal diritto (artt. 20/bis e 21), le modalità per le pubbliche affissioni, affissioni urgenti, festive e notturne (art. 22), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente tempo per tempo. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta negli articoli e nei commi seguenti del presente capo.

ART. 15 – ESENZIONI PARTICOLARI

1. L'esenzione prevista dall'art. 20/bis del "Decreto" può avere una durata massima di 20 giorni.
2. Oltre alle esenzioni disciplinate dall'art. 21 del "Decreto", si considerano parimenti esenti:
 - a) i manifesti politici affissi direttamente dai partiti al di fuori dei periodi elettorali negli appositi spazi individuati con il piano generale degli impianti;
 - b) i manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro, iscritte nell'apposito registro comunale, per iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale e che abbiano particolare rilevanza sociale e culturale, e comunque non contengono nominativi di sponsor commerciali.

ART. 16 – MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso l'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni del comune o del gestore è tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 17 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo del 31.12.1992, n. 546.

ART. 18 – SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e secondo le modalità previste dai Decreti Legislativi del 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473.

ART. 19 – INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni tributarie si applicano interessi di mora nella misura del tasso vigente per i tributi erariali per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per la disciplina delle sanzioni amministrative si rinvia all'art. 24 del "Decreto".

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 21 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del "Decreto".
2. Il regolamento "per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 30.1.1973, è abrogato con l'entrata in vigore del presente regolamento.

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (COMUNE DI V CLASSE).

MODALITA' APPLICAZIONE IMPOSTA (art. 7 D.Lgs. n. 507/1993).

1. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. n. 507/1993).

1. Si considera pubblicità ordinaria: insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi titoli.
2. Per le esposizioni pubblicitarie con durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993.

Tipo	Superficie	1 Mese	2 Mesi	3 Mesi	1 Anno
Opaca	Da mq. 1 a mq. 5,5	€ 1,13	€ 2,27	€ 3,41	€ 136
Opaca	Da mq 5,6 a mq. 8,5	€ 1,70	€ 3,40	€ 5,11	€17,04
Opaca	Superiori a mq. 8,5	€ 2,27	€ 4,54	€ 6,82	€ 272
Luminosa	Da mq. 1 a mq. 5,5	€ 2,27	€ 4,54	€ 6,82	€272
Luminosa	Da mq 5,6 a mq. 8,5	€ 3,40	€6,80	€ 10,23	€ 34,09
Luminosa	Superiori a mq. 8.5	€ 4,54	€ 9,08	€ 13,63	€ 45,45

PERCENTUALI DA CUMULARE SULLA TARIFFA BASE.

Tipo	Superficie	1 Mese	2 Mesi	3 Mesi	1 Anno
Opaca	Da mq. 1 a mq. 5,5	1/10	2/10	3/10	€ 11,36
Opaca	Da mq 5,6 a mq. 8,5	1/10	2/10	3/10	+ 50 %
Opaca	Superiori a mq. 8.5	1/10	2/10	3/10	+ 100 %

Luminosa	Da mq. 1 a mq. 5,5	1/10	2/10	3/10	+ 100 %
Luminosa	Da mq 5,6 a mq. 8,5	1/10	2/10	3/10	+ 150 %
Luminosa	Superiori a mq. 8.5	1/10	2/10	3/10	+ 200 %

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lgs. n. 507/1993).

1. Per la pubblicità visiva effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, con le tariffe di cui ai titoli precedenti.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura del 50 % a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono dovute le seguenti tariffe:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg. € 74,37
 - ?)
 - ?) per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg. con rimorchio. € 148,74
 - b)
 - c) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg. € 49,58
 - d) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg. con rimorchio. € 99,16
 - e) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie. € 24,79
4. Non è dovuta l'imposta per la sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché non sia apposta più di due volte e ciascuna iscrizione non abbia superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993).

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico e comunque in modo programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alle seguenti tariffe:

Imposta	Durata
€ 33,05	1 anno
€ 3,31	1 mese
€ 6,61	2 mesi
€ 9,92	3 mesi

Per la pubblicità effettuata dall'impresa per conto proprio spetta la riduzione del 50 % di cui il comma 3, dell'art. 14, del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Imposta

€ 2,07

3. Per la pubblicità di cui al comma precedente, quando la durata sia superiore a 30 giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera viene ridotta al 50 %.

PUBBLICITA' VARIA (art. 15 D.Lgs. n. 507/1993).

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro e per ogni periodo d'esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993:

Imposta

€ 11,36

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella seguente misura:

Imposta

€ 49,58

3. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica una riduzione del 50% dell'importo di cui al comma precedente.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distributivo, la seguente imposta:

Imposta

€ 2,07

5. Per la Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione è la seguente:

Imposta

€ 6,20

TARIFFE DIRITTI COMUNALI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (COMUNE DI V CLASSE).

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente (art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 507/93):

Imposta

Durata

€ 1,03

Per i primi 10 giorni

€ 0,31

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 %.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 %.
4. Per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100 %.
5. Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive il diritto è maggiorato del 10 % con un minimo di € 25,82 per commissione.

Nel Piano generale degli impianti sono altresì contenute le indicazioni delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa.